

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 17 luglio 2018, n. 385

Disposizioni attuative della legge regionale n.3 del 21 aprile 2016 in merito all'applicazione delle procedure autorizzative per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico.

OGGETTO: Disposizioni attuative della legge regionale n.3 del 21 aprile 2016 in merito all'applicazione delle procedure autorizzative per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. del 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n.1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e s.m.i.;

VISTO la L.R. del 11 dicembre 1998, n.53, "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989", n. 183", ed in particolare l'art.9 relativo alle funzioni delle Province;

VISTA la L.R. del 6 agosto 1999, n.14, "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo", che agli artt. 50, 51 e 52 definisce funzioni e compiti rispettivamente della Regione, Province e Comuni;

VISTO il D.Lgs 387 del 29 dicembre 2003 recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", ed in particolare l'art.12 relativo alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;

VISTO il D.Lgs 22 dell'11 febbraio 2010 recante "Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99;"

VISTO il D.M. del 10 Settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTA la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTO il D.Lgs 28 del 3 marzo 2011 recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";

VISTA la L.R. del 16 dicembre 2011, n.16 "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili";

VISTA la L.R. del 21 aprile 2016, n.3 "Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico";

VISTA la L.R. del 14 agosto 2017, n. 9 "Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie" che all'art. 17, comma 40, modifica la L.R. 3/2016;

CONSIDERATO che la L.R. 3/2016 all'art. 5 prevede l'istituzione presso la struttura regionale di un "Registro regionale degli impianti geotermici" (R.I.G) e la predisposizione da parte della Regione della "Carta Idro-geo-termica regionale";

CONSIDERATO che la L.R. 3/2016 all'art. 9 prevede l'emanazione da parte della Giunta regionale di uno o più regolamenti d'attuazione ed integrazione relativi ai criteri e alle modalità di cui agli artt. 4, 5, 7;

CONSIDERATO che sono in corso di redazione da parte della Università Roma 3, la Carta Idro-geo-termica regionale, il Registro Impianti Geotermici (R.I.G.) e il Regolamento di attuazione, così come stabilito dalla convenzione Reg. cron. N.12030 del 11/11/2009, come integrata dall'Atto aggiuntivo Reg. cron. n.19998 del 28/03/2017, successivamente integrato dall'Appendice all'Atto aggiuntivo Reg. cron. N.20787 del 8/11/2017;

RITENUTO che nelle more dell'approvazione della Carta Idro-geo-termica, del Registro Impianti Geotermici (R.I.G.) e del Regolamento di attuazione si debba comunque fornire un indirizzo alle autorità ambientali competenti per procedere nello svolgimento delle attività di rilascio dei titoli abilitativi in materia delle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico;

CONSIDERATO che la L.R. 9/2017 all'art. 17 comma 40 lettera b ha modificato la L.R. 3/2016 stabilendo che "Le piccole utilizzazioni locali di cui all'articolo 10, comma 1, del d.lgs. 22/2010 e di cui all'articolo 3, comma 2, sono autorizzate dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e dalle Province nel rispetto della normativa statale e regionale di cui all'articolo 3, comma 2 e con le modalità previste dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici)";

CONSIDERATO che la L.R. n.14/99 all'art. 51 ha delegato alle Province l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili e che tra gli stessi sono ricompresi anche le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico;

CONSIDERATO pertanto che, alla luce di quanto sopra esposto, anche le autorizzazioni per gli impianti di cui all'art.3, comma b della L.R. 3/2016 si devono intendere già delegate alla Città Metropolitana di Roma Capitale e alle Province;

CONSIDERATO che per la realizzazione degli interventi di edilizia libera, di cui all'art.3, comma a della L.R. n.3/2016, è necessaria la comunicazione al comune competente;

RITENUTO opportuno pertanto stabilire, nelle more dell'approvazione della Carta Idro-geo-termica, del Registro Impianti Geotermici (R.I.G.) e del Regolamento di attuazione, e sulla base di quanto disposto dalla normativa nazionale e dalle leggi regionali n.53/98, n.14/99, n.16/2011, n.3/2016 e n.9/2017, che le procedure autorizzative per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, per impianti di potenza inferiore a 2 MW termici, dovranno essere attuate sulla base del "Quadro sinottico delle procedure autorizzative", allegato e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATI i divieti e i vincoli stabiliti dall'art.6 della L.R. n.3/2016 e dall'art.17, comma 40, lettera c) della L.R. n.9/2017;

RITENUTO che, nelle more di emanazione del Regolamento di attuazione, nelle istruttorie per il rilascio dei titoli abilitativi in materia delle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, le autorità competenti, nelle istruttorie tecniche per il rilascio dei titoli abilitativi in materia delle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, debbano ottemperare al rispetto dei divieti e dei vincoli di cui all'art.6 della L.R. n.3/2016 e all'art.17, comma 40, lettera c) della L.R. n.9/2017;

D E L I B E R A

Per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

1) di promuovere l'utilizzo di impianti per il riscaldamento e/o raffrescamento a basso impatto ambientale che utilizzano la geotermia a bassa entalpia, per impianti di potenza inferiore a 2 MW termici, ai fini del raggiungimento degli obiettivi comunitari e nazionali di incremento della quota di energia derivante dalle fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni in atmosfera di gas climalteranti;

2) di stabilire che, nelle more dell'approvazione della Carta Idro-geo-termica, del Registro Impianti Geotermici (R.I.G.) e del Regolamento di attuazione previsti dalla L.R. n.3/2016, sulla base di quanto disposto dalla normativa nazionale e dalle leggi regionali n.53/98, n.14/99, n.16/2011, n.3/2016 e n.9/2017:

- ✓ le autorità ambientali competenti procedano allo svolgimento delle attività di rilascio dei titoli abilitativi in materia delle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, secondo quanto indicato nel "Quadro sinottico delle procedure autorizzative", allegato e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- ✓ le autorità competenti, nelle istruttorie tecniche per il rilascio dei titoli abilitativi in materia delle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, debbano ottemperare al rispetto dei divieti e dei vincoli di cui all'art.6 della L.R. n.3/2016 e all'art.17, comma 40, lettera c) della L.R. n.9/2017.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

ALLEGATO***Quadro sinottico delle procedure autorizzative
per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico***

Tipo di impianto (impianti a circuito chiuso o aperto)	Autorità competente	Procedura autorizzativa
A) Impianto a circuito chiuso: - su edifici esistenti in assenza di: alterazioni dei volumi e delle superfici, cambi di destinazione d'uso, interventi su parti strutturali, aumento delle unità immobiliari, incremento dei parametri urbanistici; - con potenza inferiore a 50 kWt; - con profondità massima di 120 m;	COMUNE	Comunicazione (edilizia libera)
B) Impianto a circuito chiuso: - su edifici esistenti in assenza di: alterazioni dei volumi e delle superfici, cambi di destinazione d'uso, interventi su parti strutturali, aumento delle unità immobiliari, incremento dei parametri urbanistici; - con potenza uguale o maggiore a 50 kWt ed inferiore a 100 kWt; - con profondità massima di 120 m;	COMUNE	Comunicazione (edilizia libera)
C) Impianto a circuito chiuso: - C1) su edifici nuovi, con potenza inferiore a 100 kWt, con profondità massima di 120 m; - C2) su edifici esistenti nei quali sono previsti interventi di cui alle lettere A e B, con potenza maggiore o uguale a 100 kWt e minore a 500kWt, con profondità massima di 120 m; - C3) su edifici esistenti nei quali sono previsti interventi di cui alle lettere A e B, con potenza inferiore a 100 kWt, con profondità maggiore di 120 m e fino a 400 m;	PROVINCIA	SCIA
D) Impianto a circuito chiuso: -con potenza maggiore o uguale a 500 kWt	PROVINCIA	SCIA
E) Impianto a circuito aperto bilanciato, su corpo idrico superficiale o su falda acquifera sotterranea, con profondità fino a 400 m: - con potenza inferiore a 1 MWt	PROVINCIA	Concessione
F) Impianto a circuito aperto bilanciato su corpo idrico superficiale o su falda acquifera sotterranea, con profondità fino a 400 m: - con potenza uguale o maggiore a 1 MWt e inferiore a 2 MWt	PROVINCIA	Concessione
G) Impianto a circuito aperto, su corpo idrico superficiale o su falda acquifera sotterranea, non bilanciato, con profondità fino a 400 m: - con potenza inferiore a 1 MWt	PROVINCIA	Concessione
H) Impianto a circuito aperto, su corpo idrico superficiale o su falda acquifera sotterranea, non bilanciato, con profondità fino a 400 m: - con potenza uguale o maggiore a 1 MWt e inferiore a 2 MWt	PROVINCIA	Concessione